

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI
RICARICA ELETTRICA SU AREA PUBBLICA

TRA

COMUNE di Pisa con sede legale in via degli Uffizi 1, codice fiscale/partita IVA C.F. 00341620508 in questo atto rappresentata da in qualità di Rappresentante legale/Procuratore Speciale domiciliato per la carica ed al fine del presente atto presso la casa comunale (di seguito per brevità IL COMUNE) –

E

*** con sede legale in con sede legale in *, Codice Fiscale e Partita IVA *, rappresentata da*, in qualità di legale rappresentante (di seguito più brevemente denominata “****” o “Controparte”) – di seguito definite congiuntamente le “Parti”.

PREMESSO CHE

- a) Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- b) A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c) Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- d) La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei

veicoli alimentati ad energia elettrica;

- e) Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali
- f) Il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. "Decreto Semplificazioni") ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche.
- g) Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- h) Il COMUNE è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- i) *** ricopre il ruolo di E-Mobility Provider (EMP) e Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "IdR") per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
- j) In qualità di EMP eroga il servizio di ricarica dalla stazione IdR agli utenti finali

(guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria;

k) In qualità di CPO è gestore e proprietario delle IdR curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi.

l) Tutti gli IdR installati e gestiti da *** sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica;

m) *** con prot. * ha presentato istanza di installazione avviando un dialogo per la scelta definitiva delle postazioni proposte, alla data odierna in allegato 1) concordate con questa amministrazione previa valutazione discrezionale del contesto urbano di riferimento in relazione al bilanciamento tra le varie esigenze degli utenti e degli operatori privati con particolare riferimento ai parametri di seguito indicati: accessibilità: gli spazi pubblici devono rimanere accessibili a tutti i cittadini, e la pubblica amministrazione deve assicurarsi che le iniziative private garantiscano la fruizione degli stessi; equità: ogni operatore privato che richiede l'utilizzo di uno spazio pubblico deve essere trattato in modo equo, senza favorire determinate categorie o operatori rispetto ad altri e l'amministrazione deve garantire procedure basate su criteri oggettivi; sostenibilità: le attività private devono essere compatibili con l'ambiente circostante, tenendo conto degli impatti ambientali, del traffico e del consumo di risorse; regolamentazione e controllo: è essenziale che esistano norme chiare e ben definite che regolamentino l'utilizzo degli spazi pubblici, garantendo che le attività private siano svolte nel rispetto delle leggi e delle normative locali. Salva la presentazione e approvazione del progetto esecutivo e della documentazione

di rito, tali installazioni saranno oggetto di autorizzazione mediante conferenza

di servizi ex. 14-bis della L. 241/1990, come stabilito dal D.L. 31/05/2021 n. 77

art. 32-ter (Decreto Semplificazioni 2021);

RILEVATO CHE

- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico con importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

- La città di Pisa ha tra gli obiettivi prioritari la tutela dell'ambiente ed il risanamento della qualità dell'aria. A tal fine, tra le azioni auspicabili, ha individuato la mobilità elettrica come uno degli strumenti con grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento, sia atmosferico che acustico, oltre a rappresentare una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e della logistica, del tessuto economico ed imprenditoriale settoriale e a prestarsi a numerose applicazioni di livello cittadino;

- con DGC n. 223 del 12/09/2024, avente ad oggetto "POTENZIAMENTO/AMPLIAMENTO DELLA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE" e DGC n. * del */04/2025 ad oggetto "POTENZIAMENTO/AMPLIAMENTO DELLA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA SUL TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA" l'Amministrazione ha stabilito una prima disciplina volta ad implementare la mobilità elettrica sul territorio cittadino tramite la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica che consentano la massima fruizione dei veicoli elettrici;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono

quanto segue

1. PREMESSE. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa

2. OGGETTO. Con il presente Protocollo (di seguito il "Protocollo") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito allo sviluppo di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano come specificato in allegato 1).

3. IMPEGNI DELLA CONTROPARTE. La Controparte si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

a) individuare congiuntamente al COMUNE e al distributore locale all'interno del territorio comunale, le aree da prospettare per l'installazione di IdR; le aree di installazione si intendono definitivamente individuate e concordate tra le Parti a seguito dell'approvazione da parte del COMUNE dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e del rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico;

b) progettare le stazioni di ricarica, composte dalle IdR, dai sottoservizi necessari e dagli stalli riservati alla sosta dei veicoli elettrici per il solo tempo necessario alle operazioni di ricarica, nonché dall'eventuale cabina di trasformazione MT/BT (se necessaria);

c) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione : ai sensi del vigente regolamento per l'occupazione del suolo pubblico (CUP - canone patrimoniale unico), una volta ottenuta l'autorizzazione all'installazione delle IdR, richiedere l'occupazione di suolo pubblico sia temporanea, per il tempo necessario ai lavori di installazione, che permanente, in relazione al periodo della gestione,

mediante apposita modulistica a SEPI SpA, corredata dei progetti esecutivi di ciascuna installazione dai quali sia possibile individuare la dislocazione in concessione e le dimensioni della fattispecie in modo da definirne il canone di occupazione;

d) provvedere alla installazione delle IdR, che restano di proprietà della Controparte;

e) utilizzare ove possibile energia elettrica di provenienza certificata da fonte rinnovabile

f) esercire e gestire le IdR da remoto tramite piattaforma sviluppata dalla Controparte medesima garantendo l'interoperabilità con tutti i fornitori di energia (roaming) e tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica, adeguando tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica agli obblighi normativi, nonché all'evoluzione degli standard tecnologici del settore. Le infrastrutture di ricarica installate saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

g) provvedere al collegamento delle IdR con la rete di distribuzione elettrica richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) a sé intestata;

h) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata all'interno del parcheggio, necessari per l'installazione della infrastruttura;

i) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale come da prescrizioni in fase autorizzativa ed alla sua manutenzione per la durata della concessione;

j) provvedere a tutte le attività di collaudo;

- k) prestare, a garanzia degli obblighi assunti e di eventuali danni e ripristini, adeguata garanzia finanziaria/polizza che potrà essere estinta solo in seguito a favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di ripristino;
- l) presentare adeguata copertura assicurativa con polizza con scadenza incondizionata, che tenga indenne il COMUNE da tutti i rischi derivanti dall'installazione e dall'uso delle attrezzature installate, e con adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (incluso il COMUNE) durante tutto il periodo di concessione del suolo pubblico;
- m) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle IdR;
- n) mantenere l'IdR al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata della gestione concessa, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione ordinaria, sia da remoto che in loco, e in base alle esigenze di manutenzione straordinaria;
- o) al termine del periodo di occupazione/concessione, in caso di mancato rinnovo l'operatore dovrà procedere entro e non oltre 90 giorni alla disinstallazione delle infrastrutture di ricarica, con completo ritiro e smaltimento dei manufatti, nonché al ripristino del suolo a regola d'arte, a propria cura e spese salvo diversa disposizione da parte del COMUNE : nel caso in cui l'operatore non proceda a liberare le aree, il COMUNE provvederà ad eseguire gli interventi di ripristino, detraendone i costi dalla polizza fidejussoria
- p) rimuovere le IdR e ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dal COMUNE laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove o imprevedibili, imposte da legge o regolamenti: al verificarsi di questa fattispecie, il COMUNE si impegna a concedere a ***, ove materialmente

possibile, un sito alternativo ove installare le IdR, sottoscrivendo un nuovo protocollo d'intesa alle medesime condizioni previste nel presente Protocollo.

Nel caso in cui l'operatore non proceda a liberare le aree, il COMUNE provvederà ad eseguire gli interventi di ripristino, detraendone i costi dalla polizza fidejussoria

- q) fornire annualmente, e, comunque, entro 20 giorni da specifica richiesta ritenuta utile ai fini del monitoraggio e della pianificazione della mobilità elettrica, i dati relativi alla localizzazione del sito (coordinate relative) allo stato di funzionamento delle IdR e i dati di consumo per ciascuna come ad esempio il numero di ricariche e l'energia erogata per diversi periodi temporali (dato annuale, mensile, medio per giorno della settimana, fasce orarie di massimo utilizzo etc) fornire le statistiche di utilizzo delle stazioni di ricarica , da inviarsi al referente comunale sulla base delle specifiche appositamente richieste o concordate

4. IMPEGNI DEL COMUNE

Il COMUNE s'impegna a:

- a) individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle Infrastrutture di Ricarica da parte della Controparte tenendo conto delle colonnine già installate da altri gestori al fine di garantire una uniformità di servizio a tutti i cittadini;
- b) mettere a disposizione, per la durata del presente Protocollo, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in conformità al vigente "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2021 e smi, e secondo quanto indicato nel

D.L. 16/07/2020, n. 76, art.57, commi 9 e 10: in particolare, in relazione agli spazi fisicamente occupati dalle IdR si applicherà il vigente regolamento CUP (Canone Unico Patrimoniale) come anticipato al punto c) mentre, come previsto dalla Legge n.120/2020, resteranno esenti, in quanto nella pubblica disponibilità, gli stalli riservati alla ricarica elettrica;

c) assicurare la fattiva collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità della Controparte medesima con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;

d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica secondo tempi e orari previsti dalla normativa vigente, emanando le apposite ordinanze per tutta la durata della concessione;

e) il COMUNE non richiede alcun provento dall'erogazione del servizio effettuato tramite le IdR installate all'operatore, che potrà determinare autonomamente la tariffa nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5. IMPEGNO DELLE PARTI

Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti.

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e al rilascio da parte del Comune delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico.

6. DURATA

Il Protocollo avrà efficacia dalla data di rilascio delle concessioni e fino al termine delle stesse. La concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico avrà

durata di *10 (dieci) anni/*altro (max 20 anni in caso di realizzazione HUB ad alta potenza) per rispettiva IdR come indicata in allegato 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del COMUNE. Ciascuna delle Parti si riserva sin d'ora di rinnovare ogni singola concessione, per uguale periodo e alle medesime condizioni, mediante comunicazione formale da far pervenire all'altra parte entro 6 mesi dalla data di scadenza della concessione stessa.

7. COSTI

Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.

8. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

9. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui al presente Protocollo.

Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il COMUNE prende atto e accetta che la Controparte è il solo e unico titolare del know how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti la ricarica dei veicoli elettrici, comprese le 'IdR (inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia

riferimento a quanto detto), che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere dalla Controparte anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il COMUNE è e resterà l'esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti l'area di parcheggio di cui al presente Protocollo.

Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all'altra.

Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

11. CESSIONE

Il Comune acconsente sin d'ora, previa comunicazione scritta, a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di *** in favore di società dal medesimo controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano lo stesso operatore, previa comunicazione scritta tra le Parti e a seguito delle dovute verifiche da parte del Comune. La modifica soggettiva del soggetto autorizzato/concessionario comporta la voltura dell'autorizzazione/concessione.

12. RISERVATEZZA

Il presente Protocollo, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Protocollo, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico

precedentemente alla data di sottoscrizione del Protocollo.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Protocollo;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Protocollo e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Protocollo
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare, appena legalmente possibile, di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione del presente Protocollo o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto del presente Protocollo, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo nel rispetto

della normativa dettata dal Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (G.D.P.R.) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. *** è stata informata in ordine al trattamento dei dati personali (art.13 Regolamento UE 2016/679 del 27/4/2016 RGPD) – mediante consegna dell'Informativa sul trattamento dei dati personali Bandi gare incarichi e contratti del Comune di Pisa.

14. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Pisa.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo, dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto con documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

15. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti correnti in materia, sia vigenti all'atto della stipula sia a modifiche e integrazioni successivamente intervenute.

16. REGISTRAZIONE E BOLLO

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda

della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima. Il presente protocollo è altresì soggetto all'Imposta di Bollo ab origine ed il suo assolvimento è in capo alla Controparte *** .

17. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti indirizzi;

Per *** PEC ;REFERENTE*;

Per il COMUNE di Pisa: PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it; REFERENTE

Dirigente Mobilità.

18. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO

La prevenzione di reati all'interno del COMUNE di PISA è disciplinata dalla normativa e relativo piano anticorruzione: lo Stato, gli Enti Pubblici territoriali e gli organi costituzionali sono esclusi dall'applicazione della 231/2001, cui sono soggetti gli operatori economici e dunque *** si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 e al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, approvato con delibera G.C. n°152 del 20/06/2024 e successive modifiche, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto. La violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che *** possa avanzare eccezioni di sorta"

19. ULTERIORI ACCORDI TRA LE PARTI ***

20. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti. Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle Parti

Pisa, xx/xx/xxxx

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale, secondo le disposizioni di legge.